

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 194

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. (21G00196)

(GU n.285 del 30-11-2021)

Vigente al: 15-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, gli articoli 1, 28 e l'allegato A, n. 28;

Vista la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007;

Visti gli emendamenti adottati a Manila dal 21 al 25 giugno 2010 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), in particolare le Risoluzioni 1 e 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un Paese terzo con il quale le Autorità competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»;

b) alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»;

c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:

«qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;

qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS,

regola XIV/1.1;»;

d) alla lettera fff), le parole «dall'autorità marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»;

e) alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»;

f) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:

«qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;

qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:

1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;

2) ore diurne;

3) visibilità buona;

4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;

5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» è sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»;

b) al comma 4, le parole «, università e ricerca» sono soppresse;

c) al comma 7, le parole «Le autorità consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed è redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 5 e 6,»;

b) al comma 4, lettera b), secondo periodo, le parole «una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati»;

c) al comma 5, dopo la parola «rilasciano» sono inserite le seguenti: «il certificato di addestramento ovvero»;

d) al comma 7, dopo le parole «di cui all'articolo 3,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6,».

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»;

b) al comma 12, le parole «dalle autorità consolari di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»;

c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'adeguata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.

12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»;

d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7»;

e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».

Art. 7

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «individuano e comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),».

Art. 8

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»;
- b) al comma 2, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»;
- c) al comma 4, dopo le parole «Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».

Art. 9

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) all'alinea, dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,»;
 - 2) alla lettera b), le parole «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 28 ottobre 1962, n. 1602»;
 - 3) alla lettera d), dopo le parole «del codice STCW» sono inserite le seguenti: «con le modalita' stabilite con provvedimento delle autorita' competenti di cui all'articolo 3»;
- b) al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero».

Art. 10

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la parola «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,».

Art. 11

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, dopo le parole «ad esclusione di quelli di cui» sono inserite le seguenti: «al capitolo V, regola V/3 e»;
- b) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW»;
- c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.».

Art. 12

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12

maggio 2015, n. 71, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo».

Art. 13

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole «dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271».

Art. 14

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o di un Paese terzo».

Art. 15

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «rilasciati» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale»;

b) le parole «, V/1-2 e VII» sono sostituite dalle seguenti: «e V/1-2»;

c) dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacita' specifica attestata dal certificato di addestramento».

Art. 16

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo»;

b) il comma 4 e' abrogato.

Art. 17

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al comma 11.».

Art. 18

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio

2015, n. 71, le parole da «di cui all'allegato IV» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalità di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche».

Art. 19

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:

a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;

b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».

Art. 20

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71

1. All'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la regola V/2 è sostituita dalla regola V/2 di cui all'allegato I del presente decreto;

b) dopo la regola V/2 sono inserite le regole V/3 e V/4 di cui all'allegato II del presente decreto.

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Orlando, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economica e
delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione
ecologica

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Visto, il Guardasigilli: Cartabia